



COMUNE DI ANDRETTA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza dei Caduti n. 21 - C.A.P. 83040 - C.F. 82000670644 - ☎ 0827/ 32009 * 📠 0827/32579

Ord. N. 01/2021

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "T. TASSO"-BISACCIA
Prot. 0000044 del 08/01/2021
04-08 (Entrata)

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. **Disposizioni concernenti l'attività scolastica.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- negli ultimi giorni il tasso di positività, a livello nazionale e non solo, è nuovamente in aumento;
- in molti Comuni limitrofi si è avuto un aumento considerevole di casi di positività al covid-19;
- è necessario garantire misure di prevenzione straordinarie allo scopo di ridurre la diffusione del contagio e per questo evitare assembramenti di persone ed il rispetto della distanza sociale di almeno un metro;

Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» pubblicato sulla GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020)

Visto il verbale n. 133 della seduta del 3 dicembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni,

Viste le linee guida per il consumo di cibi e bevande;

Visto il DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." (GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021);

In considerazione che l' art. 1 comma 10 lettera s del DPCM del 3 dicembre 2020 ora prevede esplicitamente che nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina), salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della stessa.

RILEVATO che:

- l'Unità di crisi regionale, riunitasi nella seduta del 4 gennaio 2021 al fine dell'approfondimento del contesto regionale e provinciale e delle conseguenti valutazioni e determinazioni in ordine alla ripresa dell'attività didattica in presenza nelle scuole campane, con nota prot. 1/2021 , ha trasmesso specifica

relazione redatta all'esito della seduta, nella quale, premessa la descrizione ed analisi del contesto nel quale - all'esito delle due settimane di apertura delle scuole - è stata a suo tempo ravvisata l'esigenza dell'adozione delle misure restrittive poi adottate con ordinanze n. 79 del 15 ottobre 2020 e ss., ha esaminato la situazione attuale, rilevando l'incremento dei contagi registrato nelle ultime due settimane, il fattore di maggiore rischio connesso alla diffusione della cd. "variante inglese" del virus, connotata da maggiore diffusività, e l'impatto negativo che l'eventuale ulteriore aumento del contagio determinerebbe sulla campagna vaccinale attualmente in corso;

- la relazione menzionata segnala, altresì, che recenti studi hanno ulteriormente suffragato la efficacia, in ottica preventiva, di misure di contenimento e limitazione delle cd. "matrici dei contagi" connesse alla interazione in ambiente scolastico e alle relazioni interpersonali in ambito extrascolastico;

- la menzionata relazione, completa di descrizione dello scenario di contesto del territorio regionale, anche riferito alle singole fasce d'età, conclude rappresentando che *"In definitiva, sulla base della situazione epidemiologica rilevata sulla platea scolastica, si ritiene che debba essere confermata la disposizione della precedente Ordinanza n. 95 del 07.12.2020 che disponeva la didattica in presenza per gli alunni dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia e della prima e seconda classe della scuola primaria, per i quali risulta confermato il già registrato minor coinvolgimento nel contagio (tasso di positività più basso). Si precisa a tale riguardo, secondo quanto già in precedenza richiesto dall'ANCI, che il regime relativo alla prima classe potrà opportunamente estendersi anche agli alunni di eventuali pluriclassi comprendenti la prima classe. La predetta ripresa in presenza si ritiene che possa avvenire a partire da lunedì 11 gennaio 2021, con differimento del termine previsto a giovedì 7 gennaio, per consentire un'organizzazione e ripresa ottimale di tutti i servizi connessi (mensa, sanificazione, trasporto, ecc.), come evidenziato dal componente ANCI dell'Unità di Crisi, nonché per fruire dei benefici effetti sul piano sanitario del distanziamento per l'intera settimana, evitando forme di interazione in presenza connesse all'eventuale frequenza scolastica nei soli giorni 7 e 8 gennaio. Per tutte le ulteriori classi (3-4-5 primaria; secondaria di primo e secondo grado), così come per le attività di laboratorio e per le attività di formazione diverse da quella scolastica, si ritiene necessario prorogare l'attuale regime di didattica a distanza. In definitiva, fatte salve le ulteriori valutazioni conseguenti al trend epidemiologico in atto sul territorio regionale e sopra descritto, si ritiene che il ritorno in presenza delle ulteriori classi della primaria (3-4-5) e della secondaria (primo e secondo grado) potrà essere tendenzialmente rivalutato solo a partire, rispettivamente, dal 18 gennaio e dal 25 gennaio 2021. Tutti i Direttori Generali delle AASSLL campane, in uno ai componenti tecnici della stessa Unità di crisi, hanno condiviso all'unanimità l'avviso della possibilità di ripresa delle attività in presenza nelle scuole, a far data dall'11 gennaio 2021, per la scuola e i servizi dell'infanzia e per le classi prima e seconda - e relative interclassi - della scuola primaria; e la necessità di differire fino al 17 gennaio l'attuale regime di didattica a distanza per le classi 3-4-5 della scuola primaria e fino al 24 gennaio la didattica a distanza per la scuola secondaria di primo e secondo grado, le attività di laboratorio e le attività di formazione diversa da quella scolastica";*

TENUTO CONTO dell'eventuale ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), della prima e della seconda classe della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima e/o la seconda fissata per il giorno 11 gennaio 2021, nonché le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda, fissata per il giorno 18 gennaio 2021, nonché quelle delle classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori fissate per il giorno 25 gennaio 2021;

VISTA l'Ordinanza n. 01 del 05 gennaio 2021 del Presidente della Giunta Regionale della Campania;
VISTA la comunicazione del Dirigente Scolastico dell'IC "T. Tasso" prot. n. 10 del 05-01-2021, acquisita al protocollo dell'Ente in data 07-01-2021 al n. 64 ad oggetto: *"modalità organizzative ed erogazione delle lezioni a partire dal 7 gennaio 2021";*

TENUTO CONTO che non è praticabile di fatto, data la conformazione geografica del territorio e la distribuzione dell'utenza, un raddoppio del trasporto scolastico per un separato ingresso in orario pomeridiano, senza compromettere in maniera significativa la durata del tempo scuola medesimo;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare l'art.117 (Interventi d'urgenza);

VISTO l'art. 50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RAVVISATA la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini, a fronte dell'incremento dei casi registrati sul territorio;

ORDINA

1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio del Comune di Andretta e ai paesi limitrofi, con decorrenza dall'11 gennaio 2021 resta sospeso il servizio mensa per tutte le scuole di ogni ordine e grado;
2. È demandato all'Istituzione scolastica territorialmente competente di traslare nella modalità di didattica a distanza il monte orario pomeridiano previsto;

INFORMA

Che a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso al presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di Salerno per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata:

Al Prefetto di Avellino, all'indirizzo pec: protocollo.prefav@pec.interno.it;

2. Alla Presidenza della Regione Campania: capo.gab@pec.regione.campania.it;

3. Alla Stazione Carabinieri di Andretta pec: tav26375@pec.carabinieri.it;

4. All'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII Ambito territoriale di Avellino, M.I.U.R., all'indirizzo pec: uspav@postacert.istruzione.it;

5. Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale "T. Tasso" pec: avic83200n@pec.istruzione.it;

6. Alla Provincia di Avellino, Settore Patrimonio edilizio ed edilizia scolastica, all'indirizzo pec: settore3@pec.provincia.avellino.it;

7. All'Albo pretorio on-line del Comune di Andretta.

Andretta li, 08/01/2021



IL SINDACO

(Dott. Michele Miele)